

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

VERBALE N. 32 DELL'ADUNANZA DEL 14 LUGLIO 2011

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Alessandro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditì di Castelvete.

Visita dell'Avv. Giuseppe Lepore in relazione al Salone della Giustizia 2011

- Viene ammesso in Aula l'Avv. Giuseppe Lepore, incaricato di organizzare, per conto della Società Arcomedia, titolare del format dell'iniziativa, il prossimo Salone della Giustizia (che si terrà a Roma dal 1° al 4 dicembre p.v. presso la nuova Fiera di Roma).

L'Avv. Lepore illustra al Consiglio, in grandi linee, lo stato di attuazione del progetto, scendendo nel dettaglio del programma delle quattro giornate dei lavori. Fa presente che la seconda giornata sarà dedicata interamente ai temi dell'Avvocatura, mentre nella terza giornata –del sabato– si celebrerà il centocinquantenario dell'Unità d'Italia sotto il profilo della giustizia.

Segnala l'opportunità che l'Ordine degli Avvocati di Roma, così come fatto per il Salone svoltosi a Rimini nel 2010, acquisti lo spazio per un proprio stand, auspicando che assuma l'iniziativa di organizzare un apposito evento (ad esempio, una rievocazione della celebrazione del Centenario della propria presenza nel Palazzo di Giustizia).

Il Consigliere Condello propone che si possa procedere a una divulgazione delle attività dell'Organismo di Mediazione Forense.

Il Presidente f.f. assicura tutto l'apporto collaborativo del Consiglio e congeda, ringraziandolo, il Collega Giuseppe Lepore.

Visita dei Dottori Roberto Passacantilli, ex dirigente U.N.E.P. e Fabrizio Marcocci, nuovo dirigente

- Alle ore 15.25 vengono ammessi in Aula i Rappresentanti dell'Ufficio U.N.E.P., Dottori Roberto Passacantilli e Fabrizio Marcocci, vecchio e nuovo Responsabile dell'Ufficio, accompagnati dagli Ufficiali Giudiziari Dottori Gennaro Marino e Giuseppe Arcidiacono.

Il Presidente f.f. saluta gli ospiti e li ringrazia della loro visita e rivolge un particolare ringraziamento al Dott. Passacantilli, che ha diretto con abnegazione l'Ufficio in questi ultimi anni.

Il Dott. Passacantilli, ora collocato a riposo, rivolge un ringraziamento al Consiglio per aver collaborato, in questi ultimi tempi, con l'Ufficio U.N.E.P.. Presenta, quindi, la "nuova squadra", diretta dal Dott. Fabrizio Marcocci, che ha sempre collaborato con la dirigenza e che è stato designato, appunto, nel segno della continuità.

Prende la parola, quindi, il nuovo Dirigente Dott. Marcocci, il quale dichiara di essere consapevole della gravosità del compito che è chiamato ad assolvere, tenuto conto delle gravi carenze di organico che l'Ufficio soffre. Ringrazia l'Ordine degli Avvocati di Roma per aver avuto la disponibilità di potersi presentare ai rappresentanti della categoria forense, ai quali chiede pazienza e comprensione per le eventuali disfunzioni. In particolare, ringrazia il Consigliere Graziani, con il quale la Dirigenza dell'Ufficio ha intessuto da subito un'ottima collaborazione, nella qualità di delegato del Consiglio ai rapporti istituzionali con l'U.N.E.P.

Il Dott. Marcocci si riserva di illustrare, nel futuro, il nuovo programma informatico del quale l'Ufficio si avvarrà e si dichiara disponibile alla massima collaborazione con l'Ordine forense.

Il Consigliere Condello chiede di verificare la disponibilità di locali presso l'Ufficio U.N.E.P., al fine di un possibile utilizzo per le attività della Mediazione.

Il Consigliere Segretario augurando buon lavoro al Dott. Marcocci lo prega di dirigere la propria attenzione su due dei fenomeni che, a detta di molti iscritti, stanno assumendo dimensioni preoccupanti: da un lato il ritardo nello scarico degli atti notificati, dall'altro un tendenziale favor che l'organizzazione degli Uffici mostra di riservare nei riguardi dei titolari delle Agenzie di servizi (favor che rischia di penalizzare gli "avvocati-artigiani" ed è fonte di possibile malumore nella categoria).

Al termine della visita il Consiglio, personalmente con il Presidente, dona le proprie medaglie ricordo ai due Dirigenti e li ringrazia vivamente per la cortesia dimostrata.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Barbantini comunica che l'Avv. Gianluca Barneschi ha chiesto di essere inserito nella Commissione "Diritto Tributario" e propone l'accoglimento della stessa.

Il Consiglio approva e manda agli Uffici per gli atti conseguenti.

Visita dell'On. Avv. Dario Rossin, Commissario dell'Istituto "Carlo Arturo Jemolo": eventuali rapporti di collaborazione

- Alle ore 15.55 viene ammesso in Aula il Collega Dario Rossin, Commissario Straordinario dell'Istituto Regionale Jemolo.

Il Consiglio ringrazia il Collega Rossin della presenza. L'Avv. Rossin chiede, innanzitutto, scusa per il leggero ritardo rispetto ai tempi previsti per l'odierna visita, dovuto al fatto che è in corso una delicata riunione dell'Assemblea Capitolina ove lo stesso siede.

Il Consigliere Condello evidenzia che il Commissario Straordinario dell'Istituto Jemolo, Avv. Dario Rossin, ha inviato agli avvocati iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma, una mail e una lettera dal seguente tenore: "*Carissimo collega, ho il piacere di informarla che il 28 marzo u.s. sono stato nominato Commissario Straordinario dell'Istituto "Arturo Carlo Jemolo".*

Sono onorato di continuare l'attività e la tradizione di questo prestigioso Istituto di studi giuridici che comprende anche l'Organismo di Conciliazione "A.C. Jemolo" che si avvale della collaborazione di professionisti preparati e di altissima formazione.

Con l'occasione le ricordo che i funzionari del nostro Organismo, che ha la propria sede all'interno dell'istituto in Viale Giulio Cesare n. 31, sono a Sua completa disposizione per tutte le informazioni circa le strutture e le procedure relative all'attività di mediazione e che lo stesso opera da tempo ed ha al suo attivo un rilevante numero di conciliazioni effettuate già precedentemente all'entrata in vigore della obbligatorietà, prevista ormai dal 20 marzo u.s.

L'Organismo è, fra l'altro, l'unico Ente di diritto iscritto presso il Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia che garantisce di per sé l'assoluta imparzialità e regolarità di tutte le procedure e questo a maggior garanzia dei Suoi assistiti che ora si trovano, per le materie previste dal Decreto, a tentare la mediazione obbligatoria.

Mi auguro di incontrarla al più presto con l'auspicio di una reciproca e fattiva collaborazione.

A tutti coloro che, invece, sono già iscritti presso il nostro Albo Conciliatori e che hanno un rapporto diretto con il nostro Organismo anticipo che, nelle prossime settimane, si svolgerà presso l'istituto un incontro al quale mi auguro vorrete partecipare.

Al fine di renderla partecipe di tutte l'attività inerenti l'istituto le comunico che riceverà,

mensilmente, una lettera informativa nella quale illustreremo nel dettaglio ogni nostra iniziativa.

Con viva cordialità

Il Commissario Straordinario On. Avv. Dario Rossin”.

Il Consigliere Condello rileva che detta lettera, inviata a tutti gli Avvocati di Roma dal Commissario Straordinario, anche in qualità di Avvocato (Caro collega), contiene notizie errate e indicazioni distorte poichè classifica *“l’Organismo dello Jemolo quale unico Ente di diritto iscritto presso il Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia che garantisce di per sè l’assoluta imparzialità e regolarità di tutte le procedure”.*

Il Commissario Straordinario dello Jemolo è a conoscenza dell’istituzione dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 28/2010 e, certamente, garante di *assoluta imparzialità e regolarità di tutte le procedure.*

Il Consigliere Condello ricorda che l’Istituto Jemolo era nato con la finalità di porre al servizio dei cittadini le preziose esperienze maturate dai diversi Operatori della Giustizia e che, proprio grazie alla sinergia tra Amministrazione, Magistratura, Università e Avvocatura, negli anni passati erano stati raggiunti dei prestigiosi risultati. Il lusinghiero ruolo di eccellenza acquisito nei primi anni di attività venne raggiunto anche tramite l’apporto fattivo e presente dell’Avvocatura, che vi partecipò attivamente anche mediante la presenza di tre componenti nel Consiglio di Amministrazione.

L’Avv. Rossin, nella sua qualità di legale Rappresentante dell’Istituto Jemolo, si dichiara innanzitutto disponibile a collaborare con il Consiglio ancorchè entrambi titolari di un Organismo di Mediazione.

Prende ancora la parola il Consigliere Condello il quale –dopo aver precisato di non aver nulla di personale nei confronti del Collega Rossin- chiarisce che la mail diretta a tutti i Colleghi, a firma dell’Avv. Rossin, là dove si parla dello “Jemolo” come unico Organismo romano di Diritto pubblico, accreditato presso il Ministero della Giustizia per le attività di Mediazione, ha comunque destato un certo sconcerto tra i Mediatori formati dall’Ordine.

Auspica che tra i due Enti, pubblici, si possa trovare qualche forma di collaborazione. A questa ultima parte si associa il Consigliere Arditi di Castelvetero.

Il Consigliere Segretario rileva che già nel Convegno svoltosi nell’Aula consiliare la settimana scorsa sul tema della “conciliazione nei servizi pubblici” il disguido era stato chiarito e ritiene che la presenza odierna dell’Avv. Rossin serva appunto ad archiviare definitivamente la questione. Rileva, infine, che le dinamiche interne alla Regione sullo stato perdurante di commissariamento dell’Istituto non possano né debbano consentire all’Ordine di suggerire soluzioni di tipo politico, che non gli competono.

Il Consigliere Nesta osserva che i due Istituti di Mediazione che fanno capo allo “Jemolo” e all’Ordine degli Avvocati di Roma sono tra i migliori Organismi che si occupano del tema della Mediazione e sarebbe un peccato non collaborare, nell’interesse pubblico e dei cittadini.

L’Avv. Rossin si dichiara, innanzitutto, dispiaciuto dell’equivoco ingeneratosi dopo la sua mail, ma non era affatto sua intenzione rivendicare una sorta di primogenitura dell’Istituto sul tema della Mediazione. Fa presente che quella lettera è stata già prontamente rettificata, come risulterà prontamente da apposita nota pubblicata sul sito dell’Istituto. Nè quella nota poteva avere altre mire, delle quali ha pure sentito inopportuno parlare, perchè non è assolutamente sua intenzione interferire con la politica forense romana.

Lo scopo che perseguiva la decisione di fare quella comunicazione era solo quella di divulgare le iniziative dello “Jemolo”, che è un Ente pubblico, e condivide il fatto che nella nota vi è un errore tecnico di formulazione che, giustamente, può aver fatto sorgere l’esigenza di chiarezza. Proclama la propria volontà di rilanciare l’immagine e l’efficienza dell’Istituto, nell’ottica di reclutare le migliori

eccellenze forensi. Auspica che non si creino nel futuro ulteriori incomprensioni tra due Enti che debbono trovare sinergiche fonti di collaborazione.

Prende la parola il Presidente il quale si compiace del chiarimento intervenuto tra il Consiglio e l'On. Dario Rossin, apprezza la rettifica dell'On. Rossin in ordine alla lettera in questione, rimarca quanto già detto al Convegno del 6 luglio scorso, ovvero l'auspicio di una collaborazione sinergica tra l'Ordine di Roma e lo "Jemolo", invita il Consigliere Condello, per competenza, a prendere immediati e futuri contatti con il Collega Rossin per organizzare immediatamente un tavolo di concertazione nell'ottica di raggiungere risultati concreti, sempre nell'interesse dell'Avvocatura romana della quale, lo stesso Avv. Rossin, fa parte quale Iscritto.

L'Avv. Rossin ringrazia il Presidente, apprezza e condivide quanto dallo stesso assunto e si dichiara disponibile a incontrare il Consigliere Condello quanto prima.

A questo punto i presenti si salutano e alle ore 16.25 congedano il Collega Dario Rossin, augurandogli buon lavoro nella qualità di Commissario dell'Istituto Regionale.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 17)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 5)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 6)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 18)

(omissis)

Abilitazioni (n. 6)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 21)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis)

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sullo straordinario successo ottenuto dalla manifestazione “Ius Disputandum”, svoltasi l'altra sera all'Hotel Hilton, che ha visto come di consueto battersi sui fornelli, nella annuale gara culinaria, due squadre composte da Avvocati e Magistrati. L'evento, organizzato dalla Collega Antonella Sotira e dai suoi collaboratori, fondatori dell'Associazione Ius Gustando, ha visto la partecipazione di varie personalità del mondo giuridico, accademico e culturale, che hanno composto la prestigiosa giuria.

Rileva che la vittoria che ha conseguito dopo varie edizioni la squadra degli Avvocati (composta dai Colleghi Lucilla Anastasio, autrice di gustosissimi e premiati antipasti, Giovanna Gagliardo, Rodolfo Murra e Laura Vasselli), ha permesso di far trionfare la categoria forense quanto meno nella preparazione di piatti molto apprezzati dai giurati. Ringrazia anche i Magistrati che hanno formato la compagine avversaria e, infine, il Consigliere Gianzi che, come battitore dell'asta di beneficenza, ha permesso di accumulare una discreta somma che verrà devoluta ad un'Associazione non profit (presieduta dal giornalista Dott. Alberto Michelini, raggiante per il risultato conseguito) impegnata nella costruzione di scuole nei Paesi in via di sviluppo e in favore di bambini bisognosi.

Il Consiglio delibera di acquistare, per la somma di Euro 2.800,00, due quadri battuti all'asta (uno dei quali inizialmente aggiudicato ma poi non pagato dall'offerente, così come riferito dal Consigliere Tesoriere il quale, con amarezza, evidenzia questa nota stonata nel cuore della bellissima serata che, però, non ha rovinato l'evento che è e resta encomiabile e commovente) tenendo conto della finalità umanitaria e solidaristica che la somma complessiva raccolta è destinata a soddisfare.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Massimo Frattali Clementi, Presidente dell'Ordine di Roma dal 1994 al 1996, pervenuta il 12 luglio 2011, con la quale lo ringrazia per l'organizzazione della manifestazione celebrativa del Centenario di permanenza del Consiglio nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, esprimendo la propria autentica affettuosità, amicizia e stima.

Il Consiglio prende atto sottolineando la bellezza dello scritto del Presidente Frattali Clementi che conferma, ancora una volta, l'eccezionale riuscita della manifestazione celebrativa del Centenario.

- Il Presidente riferisce sulle note, pervenute in data 13 luglio 2011, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Piero Guido Alpa e degli Avvocati Gabriella Porcelli, Raimondo Rinaldi, Giovanna Ligas, Andrea Sandulli e Massimo Mantovani, con le quali esprimono i propri ringraziamenti e congratulazioni all'Ordine di Roma e a tutti coloro che, con l'impegno e la disponibilità al dialogo e al confronto, hanno reso possibile l'ottima riuscita del convegno, tenutosi lo

scorso 12 luglio, dal titolo “Collaborazione e sinergie tra Avvocati del libero Foro e Avvocati d’Impresa”.

Il Consiglio prende atto rimarcando le congratulazioni al Presidente, al Consigliere Segretario, al Consigliere Barbantini per l’eccellente riuscita del suddetto convegno, che ha avuto un incredibile successo di pubblico, rilevanza sui media e consenso da parte di tutti i Colleghi dell’Elenco Speciale.

- Il Presidente riferisce sull’articolo pubblicato in data odierna sul quotidiano “Il Messaggero”, in merito alla forma di protesta manifestata dagli Avvocati appartenenti al PdL, contro le liberalizzazioni delle professioni annunciate dall’On. Tremonti, Ministro dell’Economia.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sulla lettera, datata 14 luglio 2011, dell’Avv. Antonio Francesco Rosa, Presidente dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, indirizzata al Prof. Avv. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense e all’Avv. Maurizio De Tilla, Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, con la quale esprime sdegno e preoccupazione per le recenti iniziative di supposte liberalizzazioni nelle professioni. L’Unione Triveneta si associa a quanto dichiarato dal Presidente Alpa e invita tutta l’Avvocatura italiana, il Consiglio Nazionale Forense, l’O.U.A. e le Associazioni forensi a sostenere la riforma forense e ad opporsi a ogni ulteriore tentativo di snaturare e svilire la professione forense, esprimendo il proprio sostegno per ogni iniziativa che si vorrà assumere.

Il Consiglio prende atto.

Pratiche disciplinari

- Il Presidente fa rilevare che a fronte dell’incremento, registrato nell’attuale Consiglio, della trattazione dei procedimenti disciplinari, si osserva soprattutto da parte di alcuni Consiglieri un pericoloso fenomeno di accumulo di pratiche di disciplina non esaminate, e un cospicuo ritardo nella redazione delle bozze di decisioni. Ritiene che quello della disciplina debba essere un tema cui i Consiglieri prestino la massima attenzione, in modo da arrivare alla fine della consiliatura con l’integrale azzeramento dell’arretrato. Fa presente che, d’ora in poi, non verrà più tollerato un ritardo che vada oltre i termini del vigente regolamento e anticipa che i dati del carico personale verranno divulgati e resi pubblici alla fine dell’anno.

Il Consiglio prende atto.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis)

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Il Consigliere Vaglio riferisce sul parere di congruità su note di onorari n. (omissis), ritenendo che la delibera del 14 maggio 2009 sia corretta e vada confermata, atteso comunque che non rientra nei doveri del Consiglio convocare necessariamente gli istanti e che, essendo pendenti delle procedure giudiziali in relazione al parere di cui è chiesta la revoca, solo quella giudiziale è la sede per l’istante ove far valere le proprie pretese.

Il Consiglio approva.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cipollone comunica che il 20 luglio p.v. si terrà una partita di calcio in memoria della bimba Valentina Straccia, alla quale parteciperanno come giocatori anche alcuni Consiglieri.

Propone di effettuare una donazione in favore dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria della Misericordia" Clinica Pediatrica –Attività di ricerca di Oncologia Pediatrica.

Prende la parola il Presidente il quale desidera ricordare con grande affetto la piccola Valentina Straccia, esprimendo sempre la più affettuosa partecipazione ai genitori.

Il Consiglio approva e devolve l'importo di Euro 500,00.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente riferisce sulla proposta di organizzare a novembre 2011 la prossima edizione dell'Assise del Mediterraneo.

Il Consiglio delibera di convocare per il 21 luglio p.v. alle ore 19.00 gli Avvocati Françoise Marie Plantade e Antonio Jacopo Manca Graziadei per illustrare adeguatamente la proposta alla luce delle prescrizioni del vigente Regolamento.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

- Il Presidente e il Consigliere Segretario comunicano che, per mero errore materiale, sul manifesto del Convegno svoltosi martedì 12 luglio scorso, dal titolo "Collaborazione e sinergie tra Avvocati del libero Foro e Avvocati d'Impresa", non è stato riportato che, dei n. 5 (cinque) crediti formativi concessi, n. 2 (due) erano a titolo deontologico, atteso che alcune relazioni svolte nel seminario attenevano proprio a materie relative allo svolgimento della professione (come la pratica forense, il segreto professionale, l'aggiornamento e la formazione).

Sottopongono, quindi, al Consiglio la necessità di integrare la deliberazione di riconoscimento dei crediti con l'attribuzione di n. 2 (due) crediti deontologici all'interno dei n. 5 (cinque) ammessi.

Il Consiglio approva e manda al Dipartimento Formazione per la correzione.

- Il Consigliere Segretario riferisce della nota prot. 86912/U del 27 giugno 2011, pervenuta dal Ministero della Giustizia, accompagnatoria di un esposto giunto al Ministero stesso da parte dell'esponente della pratica sfociata nel procedimento disciplinare n. (omissis). Nella segnalazione si fa riferimento al ritardo col quale il Consiglio stava trattenendo la relativa decisione, senza depositarla da oltre un anno (specie se si considera la gravità della sanzione irrogata).

Il Consigliere Segretario comunica che il procedimento disciplinare in questione era stato assegnato al Relatore, Consigliere Di Tosto, ed era stato definito nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2010. Visto il notevole trascorrere del tempo senza che la decisione (irrogativa della sanzione della radiazione) fosse depositata, il Consigliere Segretario -informato del fatto il Presidente- avocava a sè la pratica e redigeva (come estensore) la sentenza, che veniva depositata il 9 giugno 2011, più o meno contemporaneamente all'iniziativa di contestazione avviata dall'ignaro esponente.

Suggerisce, quindi, di rispondere al Ministero –che nella sua nota segnala il proprio dovere di svolgere l'alta vigilanza sulle attività del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e di acquisire "ogni elemento utile conoscitivo"- di trasmettere copia della presente comunicazione.

Il Consigliere Di Tosto precisa che la decisione sul procedimento in questione era stata da lui depositata, seppur con ritardo, qualche mese fa e di aver poi saputo che a giudizio del Presidente e del Consigliere Segretario il documento non era stato ritenuto soddisfacente. Non si ritiene, quindi,

negligente e auspica che per il futuro le cariche consiliari, nel caso in cui queste dovessero dissentire dalle decisioni disciplinari da lui predisposte, abbiano a chiamarlo per evidenziare quali parti del documento non sono ritenute accettabili in modo tale da metterlo in condizione di verificare le critiche ed eventualmente di provvedere al riguardo.

Il Consigliere Segretario replica, senza aver nulla di personale, facendo rilevare al Consigliere Di Tosto che: a) nel caso di specie si tratta solo di rispondere al Ministero della Giustizia, investito della questione da una segnalazione dell'esponente originario; b) la sua bozza (che era solo tale, atteso che la decisione si intende invero "depositata" solo con le sottoscrizioni del Presidente e del Consigliere Segretario, con le quali si procede alla pubblicazione) presentava refusi di dattiloscrittura, errori grammaticali e gravi lacune motivazionali (tuttora riscontrabili visto che la bozza stessa è agli atti dell'Ufficio), di talchè fu prontamente restituita al relatore il quale, pur avvisato di ciò, non ha ritenuto di rimettere mano al documento -dopo vari mesi- per integrarlo ed emendarlo; c) le decisioni disciplinari, per la loro rilevanza oggettiva (ed essendo notificate anche al Procuratore della Repubblica) e per il fatto che vengono sottoscritte dal Presidente e dal Consigliere Segretario (non anche dal relatore), che si assumono la responsabilità della loro stesura, debbono essere immuni da qualsivoglia errore e complete in ogni loro parte; d) il Consigliere Di Tosto deve ancora provvedere a depositare altre decisioni assunte molti mesi fa e, anche in un altro caso, la sua inerzia, debitamente fatta rilevare, ha prodotto l'avocazione del fascicolo da parte del Presidente e del Consigliere Segretario.

Il Consiglio prende atto e dispone di comunicare l'esito del procedimento disciplinare n. (omissis) al Ministero della Giustizia che, sul punto, ha espressamente chiesto di essere informato, con la nota di cui alla comunicazione, vista la segnalazione ricevuta.

- Il Consigliere Segretario comunica che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 (art. 16), il datore di lavoro può riservarsi il diritto di sottoporre a nuova valutazione sia le posizioni del personale che fruisce del rapporto a tempo parziale, sia i relativi provvedimenti di assenso adottati; posto che, nell'attuale dotazione organica del personale, risultano molte vacanze, che debbono essere ricoperte con personale non di ruolo, si suggerisce di sottoporre a nuova valutazione le due posizioni di dipendenti che fruiscono attualmente del part time (che non costituisce più un diritto soggettivo), onde consentire economie e una migliore utilizzazione delle risorse umane.

Il Consiglio autorizza e delega il Consigliere Segretario a svolgere la relativa istruttoria.

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Debora Amendola, Francesco Bauro, Lucia Centi, Andrea D'Amico, Barbara Del Frate, Giovanni Esposito, Andrea Falzetti, Cristiana Giordano, Loredana Leto, Federica Menciotti, Francesco Minisci, Gianfranco Passaretti, Lucia Pelli, Antonio Pulcini, Matteo Santini, Donatella Rossi, Francesca Sara, Marina Tolu,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 7 luglio 2011, accompagnatoria dell'estratto della delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza nell'adunanza del 29 giugno 2011, in merito alla protesta per le misure inserite nell'ultima manovra finanziaria all'esame del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce che l'Avv. Paola Rebecchi, Segretario della Camera Penale di Roma ha trasmesso, con nota pervenuta il 6 luglio 2011, la delibera del Consiglio Direttivo emessa il 5 luglio 2011, con la quale ha proclamato l'astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie penali per il giorno 19 luglio 2011, secondo le modalità previste dalla normativa di settore.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'offerta del Dott. Salvatore Chiaramida, pervenuta in data 6 luglio 2011, in merito ai termini e le condizioni per l'utilizzo del sistema informatico "Sir-Find" da parte degli avvocati iscritti all'Ordine di Roma, contenente oltre 500.000 sentenze in formato integrale (immagini scansionate) rese dal Tribunale Civile di Roma, ivi comprese quelle della Sezione Lavoro.

Il Consiglio delibera la convocazione del Dott. Salvatore Chiaramida per il 28 luglio 2011, alle ore 15.00, al fine di illustrare la proposta.

- Il Consigliere Segretario informa di aver partecipato, quale delegato del Consiglio, alla perquisizione nello Studio dell'Avv. (omissis), in virtù del Decreto di perquisizione emesso dal G.I.P. Dott. Roberto Saulino, Ufficio XXXVI della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, ai sensi dell'ex art. 103 comma 4 c.p.p., R.G. n. (omissis). Le operazioni si sono svolte nella massima correttezza.

Avvisa che anche altro Collega, nella sua veste di curatore, risulta implicato nella vicenda.

Il Consiglio delibera, come da prassi, di aprire una pratica di disciplina nei confronti di entrambi gli iscritti, delegando il Consigliere Segretario quale Istruttore.

- Il Consigliere Segretario riferisce che la Corte di Appello di Roma -Ufficio del Consegnatario- ha trasmesso, in data 12 luglio 2011, copia del verbale della Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Roma redatto nella seduta del 6 luglio 2011.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente e il Consigliere Segretario comunicano che è deceduto il papà della Signora Sabrina Riso, dipendente del Consiglio e Responsabile dell'Ufficio Disciplina.

Il Consiglio esprime sentite condoglianze per il grave lutto che ha colpito la Signora Riso e si unisce al suo dolore.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Arditi di Castelvete riferisce che l'Avv. Irma Gatti ha chiesto di far parte della Commissione "Famiglia, Minori e Immigrazione".

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio competente per l'inserimento e la comunicazione di rito.

- I Consiglieri Fasciotti, Gianzi, Graziani e Rossi, anche a nome del Consigliere Cipollone al momento assente, riferiscono che, di recente, il Dott. Giovanni Pagliarulo ha assunto la carica di Presidente del Tribunale Militare di Roma, che ha giurisdizione su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Poichè presso tale Tribunale prestano attività numerosi colleghi del Foro di Roma, nello spirito di piena collaborazione tra le Istituzioni, i predetti Consiglieri propongono che venga rivolto al Dott. Giovanni Pagliarulo un invito dal Consiglio, per congratularsi con la sua

investitura e conoscere le problematiche che possano essere risolte con il contributo dell'Avvocatura romana.

Il Consiglio autorizza e delega il Consigliere Graziani a curare i relativi incombeni per il prossimo mese di settembre.

- I Consiglieri Condello e Rossi, Coordinatori della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando", informano il Consiglio di aver attivato, con la collaborazione del Comitato Scientifico, il semestre di formazione per l'esame di Avvocato –Sessione 2011.

Il corso è stato organizzato in moduli per il periodo settembre/dicembre 2011. Sono stati predisposti n. 12 moduli con due lezioni e una prova scritta per ogni modulo come da calendario (totale n. 60 ore di lezioni frontali oltre n. 48 ore di prove scritte).

Gli elaborati delle prove scritte verranno corretti dai Segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati e dai Componenti del Comitato Scientifico della Scuola. Ai praticanti più meritevoli, alla fine del corso, verranno assegnati i codici offerti dalla Casa Editrice Giuffrè e tre toghe.

Il Consiglio ringrazia gli organizzatori del corso e approva in conformità.

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che l'Avv. Giuseppe Valvo ha chiesto di far parte della Commissione "Diritto Societario e Commerciale".

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio competente per l'inserimento e la comunicazione di rito.

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che l'Avv. Luca Pisani ha chiesto di far parte della Commissione "Responsabilità Civile".

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio competente per l'inserimento e la comunicazione di rito.

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che gli Avvocati Claudio Boazzelli e Daniela Boazzelli hanno chiesto di far parte della Commissione "Diritto Societario e Commerciale".

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio competente per l'inserimento e la comunicazione di rito.

- I Consiglieri Fasciotti e Graziani, dopo un esame attento degli aumenti disposti in sede governativa, comunicano che a partire dal 7 luglio 2011:

A – il contributo unificato viene applicato con i seguenti importi:

- Euro 37,00 per valore causa fino a Euro 1.100,00;
- Euro 85,00 per valore causa da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00;
- Euro 206,00 per valore causa da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00;
- Euro 450,00 per valore causa da Euro 26.001,00 a Euro 52.000,00

oppure per valore indeterminabile;

- Euro 660,00 per valore causa da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00;
- Euro 1.056,00 per valore causa da Euro 260.001,00 a Euro 520.000,00;
- Euro 1.466,00 per valore causa da Euro 520.000,00 in poi.

B – Gli stessi contributi sub A si applicano per le cause inerenti le "Locazioni", le "Occupazione senza titolo", il "Condominio", le "Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex art. 22 e seguenti", in relazione alla dichiarazione di valore.

C – Il contributo unificato fisso, in ragione di Euro 85,00 si applica per le cause e per i procedimenti:

- in materia di "Volontaria" Libro IV, Titolo II, capo I, c.p.c. (separazione; art. 798 e 710 c.p.c.);
- "Divorzio contenzioso" art. 9 (L. 898/70, modifica delle condizioni di divorzio)".

D – Il contributo unificato fisso in ragione di Euro 37,00 si applica per le cause e per i procedimenti:

- Art. 711 c.p.c. art. 4 c. 16 L. 898/70 (Divorzi congiunti).

E – Per le cause di contenzioso ordinario inerenti le richiesta di Equa Riparazione non è dovuto il contributo unificato: è dovuta la sola marca di Euro 8,00.

F – Oltre al contributo unificato per le cause e per i procedimenti sub A, sub B, sub C, sub D, è dovuta anche la marca da Euro 8,00.

G – Per le cause di Lavoro nonché per quelle di Previdenza e Assistenza viene applicato il contributo unificato di Euro 37,00.

H – Alle cause di impugnazione avverso la sentenza che conclude le opposizioni a decreto ingiuntivo e le opposizioni a sentenza di Fallimento non si applica più la riduzione del contributo unificato prevista dall'art. 13 co. 3 (DPR 115/2002 risposte ai quesiti del 29.9.2003).

Il Consiglio prende atto e ribadisce la propria posizione, di ferma e decisa critica, espressa alla scorsa adunanza.

- Il Consigliere Graziani segnala di avere avuto richiesta, dalla competente Sezione dell'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, di collocare giovani Colleghi spagnoli presso studi legali romani per l'effettuazione di *stages* formativi finanziati per il tramite del programma comunitario Leonardo da Vinci “ *GIUSTINIANO V. PER UN'AVVOCATURA EUROPEA*”, rivolto anche alla formazione dei giovani professionisti. Ritenendo utile offrire anche ai giovani Avvocati l'opportunità di tali *stages* formativi all'estero, il Consigliere Graziani propone che il Consiglio aderisca alla richiesta dell'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con espressa dichiarazione di impegno a collaborare, come da testo allegato (all. n. 1) e rinnovando il proprio intervento per la collocazione di Avvocati presso studi legali disponibili a ricevere gli stagisti.

Il Consiglio autorizza e delega il Consigliere Graziani per i relativi incumbenti.

- Il Consigliere Graziani riferisce di avere ravvisato l'ottimo funzionamento del software di censimento delle presenze di partecipazione ai seminari formativi organizzati dal Consiglio. È stato, tuttavia, ravvisato che numerosi Colleghi non esibiscono la tessera di plastica (formato carta di credito, dotata di codice a barre), bensì la vecchia tessera cartacea o altro documento di identità. Poichè tale utilizzo obbliga gli addetti all'inserimento manuale del dato, con disagi e rischi di errore, il Consigliere Graziani suggerisce che venga avviata un'opera di continua sensibilizzazione degli iscritti a dotarsi e a utilizzare il tesserino di plastica con codice a barre, nell'ottica di pervenire a una definitiva abolizione degli ormai obsoleti tesserini cartacei.

Il Consiglio delibera di inviare apposita mail di sensibilizzazione agli iscritti, nonché di procedere alla stampa di un apposito cartello da posizionare all'entrata delle Aule ove si svolgono gli eventi formativi.

- Il Consigliere Graziani segnala che l'Aula Avvocati consiliare è priva di una dotazione che consenta di proiettare su schermo i materiali illustrativi (filmati, diapositive, testi, ecc.), sempre più utilizzati nello sviluppo delle attività didattiche. Peraltro, a causa della conformazione dell'Aula, le potenzialità delle risorse normalmente utilizzate (schermo e proiettore, sovente montati in via provvisoria), non consentono di servire adeguatamente tutti i partecipanti ai seminari e convegni, privilegiando coloro che si posizionano nelle prime file e a discapito di coloro che stazionano sul fondo della Sala stessa. Anche a seguito di un confronto con il funzionario Rag. Piero Paris, è stato possibile conoscere l'esistenza di soluzioni tecniche che, grazie ad automatismi meccanici, consentono di disporre di schermi a scomparsa caratterizzati da limitato impatto visivo e, perciò, tali da non pregiudicare la monumentale armonia dei fregi che contraddistinguono l'Aula Avvocati consiliare.

Il Consigliere Graziani propone, quindi, che il Consiglio deliberi di acquisire preventivi di spesa da affrontarsi per dotare l'Aula Avvocati consiliare di un sistema di proiezione del genere suddetto.

Il Consiglio autorizza l'acquisizione di appositi preventivi.

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Paolo Nesta;

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che, l'Avv. (omissis), mediante atto depositato in data 23 giugno 2011, chiedeva l'intervento del Consiglio in merito a una vicenda che vede coinvolto l'istante nella sua qualità di difensore della (omissis), facente capo alla Famiglia (omissis);
- che, in particolare, l'Avv. (omissis), nell'interesse della (omissis), conveniva in giudizio con due distinti atti di citazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, la Regione Lazio, nonché alcune persone fisiche e tra esse, i Signori (omissis) e (omissis), nella loro qualità di Direttori Generali del Dipartimento Sociale –Risorse Umane e Sanitarie della Regione Lazio- deducendo la condotta illecita, posta in essere da questi ultimi, per aver trasmesso, mediante nota inviata in data 31 maggio 2010, ai Direttori Generali della ASL del Lazio, al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, alla Direzione Regionale Programmazione Economia e Finanza, alla Corte dei Conti e alla Unicredit Banca, l'ordine di “sospendere le attività di liquidazione/certificazione delle fatture emesse dalla (omissis). al fine di evitare il perfezionarsi delle procedure di cessione del credito previste negli accordi di pagamento centralizzati”, nonostante che l'ordine di sequestro emesso in data 29 maggio 2010 dalla Corte dei Conti nei confronti della (omissis) riguardasse le disponibilità immobiliari ad essa riconducibili e i crediti vantati nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Roma (omissis) e non di tutte le ASL della Regione Lazio;
- che, l'Avv. (omissis), all'esito di una compiuta rappresentazione fattuale della vicenda e di un'approfondita disamina della stessa sotto il profilo giuridico chiedeva, tra l'altro, che i convenuti in solido fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dalla (omissis), quantificati nella misura di Euro 2.000.000,00, in quella ritenuta di giustizia;
- che, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti –Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio- nell'assumere un provvedimento concretatosi in un ordine di esibizione e di acquisizione/sequestro documentale emesso nei confronti della (omissis) in data 16 maggio 2011, si esprimeva nei seguenti termini *“Rilevato che risultano anche promossi giudizi risarcitori temerari in danno di apicali ed intranei della A.U.S.L. di Frosinone della Regione Lazio caratterizzati da forti connotazioni pressorie ed intimidatorie nei confronti dei convenuti in quanto coincidenti con coloro i quali avevano bloccato pagamenti indebiti in favore di parte attrice”*.

RILEVATO

- che, l'art. 24 della Costituzione sancisce che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento;
- che, nella fattispecie, il professionista ha adempiuto al suo obbligo di difensore nel patrocinare la (omissis) nella vertenza di cui alle premesse;
- che, il Consiglio, pur non entrando nel merito delle controversie in atto, che troveranno la loro definizione nelle competenti sedi giurisdizionali, tuttavia deve rilevare, sotto il profilo deontologico, che il contenuto di entrambi gli atti di citazione non contiene espressioni caratterizzate “da forti connotazioni pressorie ed intimidatorie” nei confronti dei convenuti nè appare integrata l'ipotesi di cui all'art. 6, ultimo comma del Codice Deontologico, tanto più ove si consideri che la nota del 31 maggio 2010, di cui alle premesse, fu revocata dai Direttori Generali sopra indicati, con successiva nota dell'11 giugno 2010;

- che, la valutazione in ordine alla temerarietà eventuale di un giudizio intrapreso spetta alla competente Autorità Giurisdizionale e, certamente, non alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, alla quale, peraltro, non compete esprimere censure e valutazioni in merito al contenuto di un atto di citazione in giudizio, tanto più allorquando esse si concretizzano nell'evocare profili e nell'attribuire condotte, rilevanti disciplinarmente per l'avvocato, al quale va riconosciuto e garantito il diritto all'indipendenza e all'autonomia nella scelta della strategia difensiva, non potendosi consentire condizionamenti di qualsivoglia genere da qualunque soggetto provenienti.

ESPRIME

la più viva deplorazione per quanto accaduto all'Avv. (omissis), auspicando che, in futuro, non abbiano più a verificarsi episodi che vadano ad interferire sull'indipendenza e sull'autonomia dell'avvocato di prestare il proprio patrocinio per la tutela dei diritti e degli interessi dell'assistito.

Delibera di trasmettere la presente deliberazione al Signor Presidente della Corte dei Conti e al Signor Procuratore Regionale del Lazio della stessa Corte.

- Il Consigliere Rossi comunica che la Commissione Deontologica ha chiesto di valutare la possibilità di istituire uno sportello deontologico al servizio dei colleghi.

Ciò in considerazione delle numerosissime richieste che pervengono -molte solo verbalmente- su questioni spesso attinenti a dubbi relativi al quotidiano svolgimento dell'attività professionale.

Ferma restando l'esclusiva competenza del Consiglio in ordine al rilascio di pareri deontologici che elabora la Commissione, lo sportello avrebbe la funzione di costituire mero orientamento nelle fattispecie di più agevole soluzione.

Il Consigliere Rossi rende, altresì, noto che la suddetta Commissione ha raccolto in un supporto DVD tutti i pareri deontologici rilasciati dal Consiglio nell'ultimo triennio, corredati anche dalla giurisprudenza in materia del Consiglio Nazionale Forense e delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e chiede che il Consiglio valuti la possibilità di stamparne un numero adeguato di copie da distribuire ai colleghi riservandosi di produrre i preventivi di spesa.

Prende la parola il Consigliere Cerè la quale si dichiara contraria alla proposta del Consigliere Rossi, dichiarando che non è possibile "appaltare" ad altri Colleghi la Deontologia se non ai Consiglieri stessi.

Prende la parola il Presidente il quale precisa al Consigliere Cerè che i Colleghi della Commissione Deontologica sono Colleghi espertissimi della materia che, ogni settimana, redigono decine di pareri aiutando il Consiglio con un'opera meritoria indubitabile.

Prende la parola il Consigliere Segretario il quale invita il Consigliere Cerè ad essere più presente in Consiglio perchè così potrà vedere quanti Colleghi riceve esso Consigliere Segretario, nonchè lo stesso Presidente, per evadere numerosissime richieste di natura deontologica. Se il Consigliere Cerè fosse più presente, potrebbe rendersi disponibile anch'essa per evadere le richieste dei Colleghi.

Il Consigliere Rossi si associa e condivide quanto detto dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

Il Consigliere Cerè si dichiara disposta a partecipare alle riunioni della Commissione Deontologica e a rilasciare pareri ai Colleghi, se ciò non si dovesse porre in contrasto con i lavori della Commissione stessa.

Il Consigliere Rossi invita il Consigliere Cerè a partecipare ai lavori quando lo desidera e a dare il suo supporto.

Il Consiglio approva l'istituzione dello Sportello, delegando il Consigliere Rossi a sottoporre all'esame del Consiglio preventivi per la stampa dei DVD.

Pratica n. (omissis) – Dott. (omissis)

- Il Dott. (omissis), Praticante abilitato, con richiesta di parere deontologico pervenuta il 23 maggio 2011, chiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma se costituisca violazione del Codice Deontologico Forense, la denominazione dello studio legale aperto su strada in "Sportello Legale".

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,

Considerato:

- che, il termine "Sportello" è usualmente utilizzato per definire uffici aperti al pubblico, cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni e/o servizi, per lo più con il carattere della gratuità e senza limiti di competenza;
- che, l'art. 19 del Codice Deontologico Forense vieta sia l'acquisizione della clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro, sia l'offerta di prestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che, l'art. 17 del Codice Deontologico Forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell'avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto alla forma e alle modalità deve "rispettare la dignità e il decoro della professione" e non deve assumere i connotati della "pubblicità ingannevole";

ritiene

che la denominazione "Sportello Legale" dello studio non sia conforme alle norme deontologiche forensi.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Vista la richiesta di parere formulata dall'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il 1° giugno 2011, in ordine alla liceità, dal punto di vista deontologico, di indicare nella corrispondenza e negli atti giudiziari la collaborazione della Dott.ssa (omissis), già iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitata al patrocinio fino al 15 gennaio 2010, nonché se fosse corretto deontologicamente affidare il tentativo di bonaria composizione stragiudiziale delle controversie alla detta Dottoressa, stante la mancanza di riserva per tale attività in via esclusiva in favore dell'Avvocato.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica,

Premesso:

- che, il disposto dell'art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1815 impone agli studi associati per l'esercizio di professioni regolamentate di "*usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di 'studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario', seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati*";
- che, le previgenti norme deontologiche erano interpretate, anche dal Consiglio Nazionale Forense, nel senso che a questi elementi obbligatori potevano accompagnarsi elementi indicativi che non erano in contrasto con le finalità della legge. Infatti, non sarebbe stato lecito adottare nomi di fantasia, eventualmente evocativi di allettanti prospettive o fare uso di elementi capaci di indurre in errori i terzi, al fine di non ledere gli interessi tutelati dalla legge (i pareri del Consiglio Nazionale Forense vennero richiesti a seguito della pratica adottata da alcuni Studi Legali della conservazione nella denominazione del nome del fondatore anche dopo il suo decesso (a tal proposito, illuminante è la decisione del Consiglio Nazionale Forense 11 dicembre 1997, n. 149 che, a seguito della decisione della Suprema Corte del 23 settembre 1993, ha modificato l'orientamento espresso con parere 28 marzo 1992, n. 51, confermato con parere 28 marzo 1992, n. 52);

- che, lo stesso Consiglio Nazionale Forense, successivamente, ha ritenuto che l’inserimento tra i componenti di uno studio legale di soggetti che, pur essendo in possesso del titolo di laurea, in realtà esplicavano attività diversa da quella forense, aveva un effetto recettivo nei confronti della clientela, in quanto poteva ingenerare l’aspettativa che lo Studio annoverasse un ulteriore professionista. Ciò in quanto confliggente con il disposto dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 che impone agli studi associati per l’esercizio di professioni regolamentate di “usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di ‘studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario’, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati”. Come confermato dal Consiglio Nazionale Forense, nulla vieta di dare un riconoscimento anche alla professionalità di altri soggetti, ovvero di indicarne a terzi le generalità, menzionandoli in un documento ufficiale dello Studio o nella sua carta intestata, purchè si dia atto della diversa qualità rispetto ai professionisti dello studio legale” (Consiglio Nazionale Forense, 16 gennaio 2008 n. 5);
 - che, le disposizioni di cui all’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, in quanto di carattere generale, devono contemperarsi con le disposizioni speciali previste dal Codice Deontologico Forense;
 - che, l’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, nella nuova formulazione approvata dal Consiglio Nazionale Forense con delibera del 12 giugno 2008 n. 15 prescrive, per quel che qui interessa, che “l’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare la denominazione dello studio, con l’indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria, la sede principale di esercizio, il Consiglio dell’Ordine presso quale è iscritto ciascuno dei componenti dello studio, il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie;
 - che, in ordine all’affidamento di un tentativo di bonaria composizione stragiudiziale, bisogna far riferimento alle norme che disciplinano la rappresentanza, potendo un soggetto terzo rappresentare legalmente una parte;
 - che, ove il rappresentante partecipi al tentativo di bonaria composizione quale delegato del professionista incaricato, è necessario verificare se per il componimento stragiudiziale della lite sia obbligatoria o meno l’assistenza di un professionista-tecnico,
- ritiene
- che, allo stato, le domande e la richiesta dell’Avv. (omissis) possano trovare adeguata e soddisfacente risposta in ordine a quanto sopra rappresentato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis), -Coautore di un’Opera giuridica consistente in una Raccolta informatica- ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 24 giugno 2011, circa la compatibilità tra l’esercizio della sua professione forense e la sua accettazione di coamministratore a titolo gratuito, “senza poteri gestori nè di rappresentanza, nè di spesa”, condizioni debitamente deliberate, nell’ambito del Consiglio di Amministrazione di una società di capitali editrice (S.r.l.), della quale è anche Socio di minoranza, cedente in favore della stessa i relativi diritti di sfruttamento economico.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;
Osserva:

- l'art. 3 del R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578 (Legge Professionale), dispone i termini d'incompatibilità dell'esercizio della professione forense, richiamati genericamente dalla regola deontologica dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense "*Dovere di evitare incompatibilità*", come novellato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 27 gennaio 2006 e, più specificamente, dal I canone complementare: "*L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione*";
- nel caso di attività commerciale svolta da una società di capitali nella quale le cariche sociali siano assunte da un avvocato (presidente, amministratore unico o delegato, liquidatore), la giurisprudenza forense distingue l'ipotesi in cui la carica venga assunta con poteri gestori da quella in cui la stessa comporti invece soltanto poteri di rappresentanza. Nel primo caso si ravvisa incompatibilità, a prescindere dall'assenza di concreto fine di lucro e di rischio che la società medesima possa essere assoggettata a procedure concorsuali;
- non ricorre, al contrario, analoga incompatibilità allorchè il professionista, pur ricoprendo la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico, sia stato privato, per statuto o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale attraverso la nomina di un Amministratore Delegato e ciò in quanto la sua funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di Amministrazione non determina l'incompatibilità della stessa;
- la qualità di socio, senza poteri rappresentativi e/o gestori, in una società di capitali è compatibile con l'esercizio della professione forense;
- la *ratio* della disciplina dettata in punto di incompatibilità risiede nell'esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l'autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale dell'avvocato nell'interesse del cliente e nel contempo di salvare il prestigio e il decoro dell'Ordine dal discredito certamente derivante da ogni valutazione dell'irrinunciabile principio di autonomia di giudizio e libertà di determinazioni anzidette.

Per quanto sopra precede,

esprime parere

nel senso di ritenere conforme alla normativa rappresentata l'accettazione della carica di Coamministratore dell'Avv. (omissis), così come specificata.

Pratica n. (omissis)– Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 7 luglio 2011, in merito alla possibilità di esercitare la sua funzione di Membro del Collegio dell'Azienda Nazionale di Regolamento del Settore Postale, istituita con D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, unitamente a quella della professione forense.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica;

Premesso:

- che, a norma dell'art. 3 del R.D.L. del 27 novembre 1933 n. 1578 (Legge Professionale) "*L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio del commercio in nome proprio o altrui [omissis]. E' anche incompatibile con qualunque altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario*";
- che, la regola deontologica dell'art. 10 "*Dovere di indipendenza*" recita: "*Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e di difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni*";

- che, la regola deontologica dell'art. 16 "*Dovere di evitare incompatibilità*" stabilisce: "*E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza all'albo*" [omissis];
- che, la *ratio* della disciplina dettata in punto di incompatibilità risiede nell'esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l'autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extra processuale dell'avvocato nell'interesse del cliente e, nel contempo, di salvare il prestigio e il decoro dell'Ordine dal discredito certamente derivante da ogni valutazione dell'irrinunciabile principio di autonomia di giudizio e libertà di determinazioni anzidette;
- che, conseguentemente, la situazione di incompatibilità sussiste comunque a prescindere dalla data di conferimento dei mandati difensivi,

esprime parere

nel senso di ravvisare elementi inconciliabili tra l'esercizio della professione forense e la funzione di Membro dell'Agenzia Nazionale di Regolamento del Settore Postale, in forza dell'art. 1, punto 9 del D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 il quale, espressamente, prevede che "[omissis] *a pena di decadenza i membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza*" [omissis], con ogni relativa conseguenza in ordine alla piena incompatibilità ostativa alla permanenza all'Albo.

Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da assumere

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che sono state riscontrate problematiche riguardanti le modalità di pagamento delle spese di avviamento dell'indennità da parte degli Enti Pubblici e, in generale, delle Pubbliche Amministrazioni, poichè detti Enti non possono provvedere al pagamento in via anticipata in mancanza emissione della fattura.

Il Consigliere Vaglio dichiara la propria assoluta contrarietà alla proposta del Consigliere Condello in quanto, in questo modo, si agevolerebbe la Pubblica Amministrazione che, proprio grazie alla mancanza di spese e di responsabilità dei propri dipendenti, spesso incardina giudizi assolutamente infondati o resiste con la medesima modalità.

Ritiene che una delibera di tal fatta costituirebbe un danno per i cittadini, oltre che per i loro difensori. Del resto la Mediazione è stata imposta con legge dello Stato, la quale non prevede una disparità di trattamento in favore degli Enti Pubblici, nè questo è previsto nel decreto ministeriale di attuazione.

Si associano al dissenso i Consiglieri Di Tosto e Cerè.

Il Consigliere Graziani chiede che si estenda la regola di cui alla comunicazione del Consigliere Condello alle curatele fallimentari e procedure fallimentari in genere.

I Consiglieri Vaglio, Di Tosto e Cerè su questo punto non si dissociano.

Il Consiglio

delibera di autorizzare gli Enti Pubblici e, in genere, gli Enti facenti parte della Pubblica Amministrazione a partecipare al procedimento di Mediazione davanti all'Organismo di Mediazione Forense di Roma, anche senza il versamento, in via anticipata, delle spese di avviamento e delle indennità.

Il legale rappresentante dell'Ente dovrà specificare nell'istanza introduttiva o nell'atto di adesione o nell'incontro con il Mediatore, che "l'Ente provvederà al pagamento delle spese e delle indennità previste all'emissione della fattura".

L'Organismo di Mediazione Forense di Roma, terminato il procedimento, provvederà a emettere fattura con il conteggio delle somme dovute, con l'indicazione dell'importo dell'IVA a esigibilità differita, e a richiedere all'Ente il pagamento delle somme quantificate.

Manda al Consigliere Condello, Coordinatore del Dipartimento Mediazione, per l'invio di copia della presente delibera ai Mediatori e agli Avvocati degli Enti iscritti nell'Elenco Speciale.

Il Consiglio approva, a maggioranza, estendendo il beneficio di cui alla comunicazione anche alle curatele fallimentari e alle procedure fallimentari in genere.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis)

(omissis)

Pratiche nn. (omissis) – Avv.ti (omissis)

Il Consiglio

- Vista l'istanza di ricusazione del 4 dicembre 2009 presentata dagli Avvocati (omissis) nei confronti dell'intero Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli e dei singoli Consiglieri, trasmessa al Consiglio Nazionale Forense, con delibera in data 30 marzo 2010 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

- Vista la comunicazione del Consiglio Nazionale Forense pervenuta in data 7 marzo 2011, con la quale si rende nota la decisione, adottata nell'adunanza del 23 settembre 2010, di remissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ritenuto competente a decidere sull'istanza di ricusazione suindicata;

- Rilevato che gli Avvocati (omissis), a sostegno della loro istanza di ricusazione, deducevano:

- che avevano presentato denuncia penale nei confronti di coloro che ebbero ad aprire nei loro confronti i procedimenti disciplinari indicati nell'atto di citazione;

- che gli stessi Consiglieri avevano violato i principi di lealtà e correttezza per essersi rifiutati di comunicare, nonostante le reiterate richieste, i nominativi di coloro che avevano deliberato l'apertura dei procedimenti disciplinare suindicati;

Ritenuto:

- che, la semplice presentazione della denuncia penale nei confronti dei membri del Consiglio dell'Ordine da parte dell'incolpato non costituisce valido motivo di ricusazione in difetto dell'esercizio dell'azione penale del Pubblico Ministero, atteso che, altrimenti, per un verso i membri del Collegio sarebbero privati della loro legittima potestà e, per altro verso, attraverso tale strumento, si consentirebbe indistintamente agli incolpati di sottrarsi alla valutazione disciplinare del competente Consiglio dell'Ordine;

- che, inoltre, non è ravvisabile alcuna violazione dei principi deontologici sanciti dal Codice Deontologico Forense per non essere stati comunicati ai richiedenti i nominativi dei singoli Consiglieri che deliberarono in merito all'apertura dei procedimenti disciplinari nei loro confronti, sia perchè non sussiste alcun diritto o interesse in tal senso, trattandosi di decisione di un organo collegiale non riferibile ai singoli componenti, sia perchè l'apertura dei procedimenti disciplinari, viene decisa nel corso dell'adunanza consiliare, il cui verbale, dal quale si evince il nome dei consiglieri che vi hanno partecipato, può essere richiesto dall'interessato;

- che, la ricusazione può essere proposta nei confronti dei singoli Consiglieri e non del Consiglio dell'Ordine, come organo innanzi al quale pende il procedimento;

- che, nella fattispecie, non risultano indicati i nominativi dei singoli Consiglieri ai quali ascrivere la condotta lamentata dagli incolpati, con la conseguenza che l'istanza deve ritenersi inammissibile, oltrechè infondata nel merito;

- che, peraltro, non è indicata nè sussiste alcuna delle condizioni, tassativamente indicate dall'art.51 c.p.c., per la ricusazione ai sensi dell'art. 52 c.p.c.,

rigetta

l'istanza di ricusazione presentata dagli Avv.ti (omissis) in data 4 dicembre 2009 e ordina trasmettersi, a cura dei competenti Uffici, i fascicoli nn. (omissis) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Arditi di Castelvetero, quale Coordinatore della Commissione "Sport e Cultura", in collaborazione con il Coordinatore Vicario, Avv. Fioravante Carletti, con l'Associazione Culturale Forense Romana e con l'Arciconfraternita dei Santi Bartolomeo e Alessandro della Nazione dei Bergamaschi in Roma, comunica che il 22 luglio 2011, alle ore 20.30 si terrà il concerto di musica classica "Serata dedicata a Johan Sebastian Bach", presso l'Oratorio dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma.

Viene richiesto il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e l'inserimento dell'evento sul sito consiliare.

Il Consiglio approva.

Approvazione del verbale n. 31 dell'adunanza del 7 luglio 2011

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva, dopo lunga discussione e con gli interventi dei Consiglieri Cassiani, Di Tosto, Cerè, Arditi, Gianzi, il verbale n. 31 dell'adunanza del 7 luglio 2011.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/ attività formative

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva.

- In data 8 luglio 2011 è pervenuta, da parte dell'Università telematica E-Campus, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito "Le novità di diritto processuale e sostanziale nel Collegato Lavoro (legge 4 novembre 2010 n. 183): primi bilanci applicativi", che si svolgerà il 28 settembre 2011, per la durata di 4 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 luglio 2011 è pervenuta, da parte della AIPSI Associazione Italiana di Psicoterapia Strategica Integrata, richiesta di accreditamento del convegno "Minori a rischio: prospettive e modelli d'intervento", che si svolgerà il 15 ottobre 2011, per la durata di 5 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 luglio 2011 è pervenuta, da parte dell'Associazione Onlus ARIVIVIS e della Pontificia Università Lateranense Institutum Utriusque Iuris, richiesta di accreditamento del corso "Corso superiore di specializzazione universitario: Diritto e Tutela dei Minori", che si svolgerà dall'11 novembre 2011.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

- In data 6 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del convegno "Pubblico Concorso a prova di ricorso", che si svolgerà il 26,27 e 28 ottobre 2011, per la durata di 21 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 6 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del convegno "Tutto sul recupero dei crediti", che si svolgerà il 29 e il 30 settembre 2011, per la durata di 14 ore.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 11 luglio 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi, richiesta di accreditamento del corso "Le principali novità normative nelle aree del diritto fiscale, finanziario e dell'energia", che si svolgerà dal 26 settembre all'08 novembre 2011.

Il Consiglio
(*omissis*)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il corso suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sulla proposta di stampare in un solo volume il prossimo Albo, il cui costo non è poi così ridotto rispetto alla stampa di due volumi atteso che, per l'assemblaggio, occorre una macchina apposita. Tra l'altro il peso di un unico volume è davvero elevato.

Il Consiglio, appreso quanto sopra, approva in modo definitivo la stampa in due volumi della nuova versione dell'Albo e sollecita gli Uffici a dare esecuzione immediata alla presente delibera.

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che l'Avv. Fabio Cutruzzolà ha chiesto di far parte della Commissione "Diritto e Procedura Penale".

Il Consiglio approva e manda all'Ufficio competente per l'inserimento e la comunicazione di rito.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 16 pareri su note di onorari:

(omissis)